

REGOLAMENTO (CE) N. 2331/97 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 1997

recante condizioni particolari per quanto riguarda la concessione di restituzioni all'esportazione di taluni prodotti del settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 12, e l'articolo 22,

visto il regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio, del 12 febbraio 1990, relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 163/94⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2114/97⁽⁶⁾, non è concessa alcuna restituzione se i prodotti — o le merci sotto forma delle quali essi vengono esportati — non sono di qualità sana, leale e mercantile;

considerando che, per alcuni dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75, si è tuttavia constatato che tali esigenze non sono sufficienti a garantire, in sede di pagamento delle restituzioni, l'applicazione dei condizioni uniformi;

considerando che è pertanto opportuno definire a livello comunitario condizioni complementari, corrispondenti a una qualità media dei prodotti e tali da escludere dal pagamento della restituzione i prodotti di qualità inferiore;

considerando che, per i prodotti dei codici NC 1601 00 99 e 1602 49 19, è opportuno introdurre una qualità supplementare, che non contenga carni di pollame e i suoi criteri qualitativi siano fissati ad un livello elevato, in modo da evitare, se del caso, la concessione di restituzioni per questo tipo di prodotti qualora le domande di titoli di esportazione superino o rischino di superare i quantitativi tradizionali;

considerando che è indispensabile predisporre un controllo per accertare l'osservanza del presente regola-

mento; che i controlli si effettuano nell'ambito del regolamento (CE) n. 2221/95 della Commissione, del 20 settembre 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio per quanto riguarda il controllo fisico al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1167/97⁽⁸⁾, e devono comprendere in particolare un esame organolettico e analisi fisiche e chimiche; che è quindi prescritto che la domanda di restituzione deve essere corredata di una dichiarazione scritta dalla quale risulti che i prodotti in questione posseggono i requisiti previsti dal presente regolamento;

considerando che, per garantire l'uniformità delle analisi chimiche e fisiche, è necessario applicare procedimenti definiti con precisione;

considerando che sono stati modificati anche il numero dei prodotti per i quali sono concesse restituzioni, nonché i riferimenti ai diversi regolamenti in questione; che, a fini di semplificazione amministrativa, è quindi opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 171/78 della Commissione, del 30 gennaio 1978, recante condizioni particolari per quanto riguarda la concessione di restituzioni all'esportazione di taluni prodotti del settore delle carni suine⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1526/92⁽¹⁰⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatte salve le altre disposizioni della regolamentazione comunitaria, in particolare quelle del regolamento (CEE) n. 3665/87, sono concesse restituzioni all'esportazione per i prodotti elencati nell'allegato I soltanto:

a) se questi rispondono alle condizioni definite nell'allegato I,

e

b) se la dichiarazione d'esportazione presentata reca, nella casella 44 del formulario, la dicitura «merci conformi al regolamento (CE) n. 2331/97».

(1) GU L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(3) GU L 42 del 16. 2. 1990, pag. 6.

(4) GU L 24 del 29. 1. 1994, pag. 2.

(5) GU L 351 del 14. 12. 1987, pag. 25.

(6) GU L 295 del 29. 10. 1997, pag. 3.

(7) GU L 224 del 21. 9. 1995, pag. 13.

(8) GU L 169 del 27. 6. 1997, pag. 12.

(9) GU L 25 del 31. 1. 1978, pag. 21.

(10) GU L 160 del 13. 6. 1992, pag. 12.